

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; ordinanza 7 ottobre 2019, n. 24935; Pres. BISOGNI, Est. LAMORGESE; V.R.. (AVV. BRUNELLO) c. G.S. (AVV. PATELLI) Cassa App. Venezia 18 gennaio 2016

Matrimonio, unioni civili e convivenze – Divorzio – Assegno divorzile- Determinazione – Criteri – Fattispecie – Attribuzioni economiche in costanza di matrimonio - Rilevanza (l. 1 dicembre 1970 n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio , art. 5)

L'assegno divorzile, alla stregua dei criteri enunciati da Cass. Su 18287\18, che ha corretto solo parzialmente quelli già enunciati da Cass. 11504\17, ha imprescindibilmente funzione assistenziale, con la quale può concorrere, in determinati casi e a determinate condizioni, quella perequativa – compensativa, sicchè l'assegno non può essere riconosciuto al coniuge che dispone di autosufficienza economica, non rilevando neppure, di per sé, neppure lo squilibrio economico tra le parti, né l'alto livello reddituale del coniuge cui l'assegno è richiesto (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 30 agosto 2019, n. 21926; Pres. GIANCOLA, Est. ACIERNO; B.M. (AVV. ROMANELLI, CAVALLONE, MORELLI) c. B.S.. (AVV. GIUGGIOLI, DE VELLIS) Conferma App. Milano 16 novembre 2017

Matrimonio, unioni civili e convivenze – Divorzio – Assegno divorzile- Determinazione – Criteri – Fattispecie – Attribuzioni economiche in costanza di matrimonio - Rilevanza (l. 1 dicembre 1970 n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio , art. 5)

Matrimonio, unioni civili e convivenze – Divorzio – Assegno divorzile- Sentenza di appello – Revoca – Decorrenza – Irripetibilità, impignorabilità, incompetibilità - Irrilevanza (l. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 4, 5)

L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, come indicato da Cass. Su 18287\18, e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che –alla stregua dei parametri, ormai superati dalle S.U. sopra richiamate, di cui a Cass. 11504\17- ha negato l'assegno divorzile all'ex moglie, nonostante l'accertata, immensa disparità economica tra le parti, disponendo l'ex marito di una immensa ricchezza, e nonostante che la donna avesse assunto un ruolo prevalente se non esclusivo nella conduzione della vita familiare e nella cura e assistenza dei figli, tanto alla stregua della comune volontà dei coniugi di differenziazione dei ruoli familiari; tanto perché, in ogni caso, l'ex moglie disponeva a sua volta di un ingente patrimonio, formato in corso del matrimonio con costanti attribuzioni economiche dall'altro coniuge, così totalmente compensandone il sacrificio delle aspettative professionali, e consentendole di affrontare la fase successiva al divorzio in condizioni di assoluta agiatezza) (2)

Va confermata la sentenza d'appello che, negando l'assegno divorzile, attribuito invece in primo grado, fissa la decorrenza della revoca dell'assegno stesso dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del vincolo, rientrando tale statuizione nelle facoltà del giudice di merito, ai sensi dell'art. 4, 13° comma l. 898\70, anche in sede di accertamento negativo del diritto in oggetto, neppure incidendo l'irripetibilità, non pignorabilità, non compensabilità delle somme erogate a titolo di assegno divorzile, trattandosi di condizioni impeditive alla restituzione dell'indebito che non incidono nel giudizio divorzile, ma che operano in altra autonoma e successiva sede, e che comunque trovano applicazione solo a fronte di obbligazioni che abbiano in concreto natura alimentare (nella specie la corte d'appello aveva accertato che l'assegno divorzile revocato, riconosciuto in primo grado, di notevolissimo importo, mancava radicalmente della funzione anche latamente alimentare) (3)

I (1-3) A volte ritornano. Così il titolo di una raccolta di racconti di S. King, e così potrebbe dirsi per le sentenze in rassegna della Cassazione, in tema di assegno divorzile.

Si tratta di un ritorno ampiamente fisiologico perché, dopo un periodo di silenzio (viene da dire di assestamento), nei mesi successivi a Cass. SU 11 luglio 2018, n. 18287, Foro it., 2018, I, 2671, la Suprema Corte (più di preciso, la prima e la sesta sezione civile), inevitabilmente, si è pronunciata più volte in materia, confermando sostanzialmente l'arresto sopra richiamato, anche mettendo a fuoco profili ulteriori o trascurati, cfr in ultimo Cass. x 2019, n. 17102 e ; x 2019, n. 11178, id., 2019, I, ? (e per la giurisprudenza di merito, che pure ha prestato, in gran parte, piena e convinta adesione ai nuovi criteri, Trib. Treviso 27 maggio 2019, ibid., I, ?).

Ma non è mancata una clamorosa "fronda" interna alla medesima S.C., come presto si dirà, e che certo dà qualche brivido, almeno a chi ambisce al rispetto delle regole processuali, in primo luogo da parte del giudice supremo, e alla conservazione (sostanziale e non formale) del ruolo nomofilattico che quest'ultimo deriva dalla legge.

II Cass. 21926\19, in rassegna, conferma App. Milano 16 novembre 2017, id., 2017, I, 3732, benché tale pronuncia – rigettando la domanda di assegno divorzile avanzata dall'ex moglie, riconosciuto in primo grado (per l'importo di euro un milione quattrocentomila mensili) – avesse fatto applicazione dei criteri (improntati sui canoni dell'autoresponsabilità e dell'autosufficienza economica, senza che abbia più rilevanza il parametro della conservazione del tenore di vita matrimoniale) già enunciati da Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, id., 2017, I, 2707,

La sentenza in rassegna valorizza, al riguardo il pieno riconoscimento, già in costanza di vita matrimoniale, del ruolo svolto dal coniuge richiedente (che è alla base della funzione compensativa) a mezzo di elargizioni patrimoniali da parte dell'altro coniuge, che dispone di una migliore posizione economico- patrimoniale, cfr la massima 2.

Si tratta di un profilo non affrontato da Cass. 18287\18 (l'estensore comunque è il medesimo), pur se ne costituisce un coerente sviluppo, e comunque già segnalato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito (cfr in particolare App. Napoli 10 gennaio 2019, id., 2019, I, 658, che espressamente richiama App. Milano 16 novembre 2017 cit., esprimendo al riguardo valutazioni che trovano conferma nella sentenza in rassegna).

Nel caso di specie – è appena il caso di ricordarlo- l'ex marito dispone di una immensa ricchezza (e per altro verso è stato un protagonista della vita pubblica italiana degli ultimi decenni: da qui anche l'interesse dei media per il contenzioso definito dalla sentenza in rassegna); il matrimonio è stato di lunga durata ; l'ex moglie – circostanza ritenuta accertata dalla S.C. – ha curato pressoché in via esclusiva la vita domestica e si è presa cura dei figli, ormai adulti e autosufficienti. Vi è sicuramente un (immenso) squilibrio della posizione economica dei due; nondimeno l'ex moglie, a sua volta, in termini assoluti, dispone di una posizione patrimoniale (essenzialmente immobiliare) di assoluto privilegio (è multimilionaria), che le è stata costituita, nel corso degli anni, dalle costanti e generose attribuzioni del marito.

Questi, in tal modo, ha assolto pienamente- viene da dire preventivamente - la funzione compensativa dell'assegno divorzile, che pertanto le è stato negato anche alla stregua della nuova interpretazione dell'art. 5, 6° comma l. 898\70.

III Si diceva delle pronunce di legittimità sull'assegno divorzile, di conferma dei criteri enunciati dalle S.C.

Adde, a quelle già richiamate:

-Cass. 26 giugno 2019, n. 17096 NM, che ha cassato la sentenza di merito che aveva negato all'ex moglie l'assegno divorzile, senza però aver accertato il contributo della donna alla vita della famiglia e alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (di contro valorizzando un elemento impreciso, l'attività lavorativa che la donna svolgerebbe);

-Cass. 28 giugno 2019, n. 17601 NM, che ha cassato la pronuncia di merito che aveva confermato l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, a fronte della sperequazione della posizione patrimoniale dei due; di contro – osserva la S.C. – il giudice avrebbe dovuto accertare- tenuto conto della funzione perequativo-

compensativa dell'assegno- se tale situazione dipendesse o meno dalle scelte condivise dai due, di conduzione della vita familiare, in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative patrimoniali e reddituali del coniuge richiedente l'assegno (tenuto conto della durata del matrimonio e delle potenzialità patrimoniali e reddituali del richiedente medesimo); nel caso di specie, invece, il giudice ha immotivatamente presunto un orientamento di comune accordo delle scelte di vita della richiedente verso le attività casalinghe ; tanto nonostante che un giudicato penale attestasse il rifiuto della donna di occuparsi della casa e della famiglia durante la convivenza. Soprattutto il giudice di merito aveva trascurato il dato causale e quello cronologico, <<onde valutare se e in che misura un simile eventuale orientamento per la breve durata del matrimonio abbia inciso sulle potenzialità professionali e reddituali>>.

Adde in termini Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; 7 maggio 2019, n. 12021; 7 maggio 2019, 12022; 7 maggio 2019, n. 12024 ; 7 maggio 2019, n. 12039; 17 maggio 2019, n. 13415; 9 agosto 2019, n. 21215; 9 agosto 2019, n. 21217 ; 13 (?) agosto 2019, n. 21346 (tutte NM).

IV Nella specie la Corte ha enunciato un ulteriore importante principio di diritto (che pure ha destato l'interesse dei media, anche in ragione del notevole importo che l'ex moglie potrebbe dover restituire). Infatti la Corte di merito, accogliendo l'appello dell'ex marito, aveva rigettato la domanda di assegno divorzile di controparte, accolta in primo grado facendo decorrere la revoca dell'assegno dal mese successivo alla sentenza (non definitiva) di divorzio.

La S.C. ha ritenuto corretta tale statuizione, anche negando che abbia applicato retroattivamente un revirement giurisprudenziale; ciò in quanto costituisce applicazione (sia pure con riferimento ad un accertamento negativo del diritto all'assegno) dell'art. 4, 13° comma l. 898\1970, alla stregua del quale il giudice, fermo che il diritto all'assegno divorzile presuppone la definitiva pronuncia sullo status (vale a dire lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio), può determinarne la decorrenza anche dalla domanda; l'eventuale irripetibilità (nonché incompensabilità e impignorabilità) degli assegni corrisposti nelle more non rileva in sede divorzile, ma in altri eventuali e successivi giudizi; e comunque l'irripetibilità "tutela" l'assegno che abbia una funzione assistenziale (e limitatamente a questa), nella specie negata dal giudice di merito (evidentemente a fronte dell'entità dell'assegno).

Sulla decorrenza dell'assegno divorzile cfr Cass. 24 settembre 2014, n. 20024, id., Rep. 2014, voce Matrimonio, n. 108, richiamata anche dalla sentenza in rassegna, secondo cui il giudice ben può avvalersi della previsione di cui all'art. 4, 13° comma l. cit., fissando la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda giudiziale (anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio), sempre che dia adeguata motivazione all'esercizio di tale potere discrezionale.

In termini Cass. 24 gennaio 2011, n. 1613, id., Rep. 2011, voce cit., n. 120; 21 febbraio 2008, n. 4424, id., 2008, I, 2124.

Sulla irripetibilità dell'assegno, sempre e nella misura in cui svolga una funzione alimentare, cfr Cass. 9 settembre 2002, n. 13060 id., Rep. 2003, voce Matrimonio, n. 124 nonché (con riferimento all'assegno di mantenimento nella separazione) Cass. 20 luglio 2015, n. 15186, id., Rep. 2015, voce Separazione di coniugi , n. 89.

Cass. 14 maggio 2018, n. 11689, id., Rep. 2019, voce Separazione di coniugi , n. 20 afferma, sul presupposto del carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (la sentenza in rassegna richiama, a suffragio del principio sopra richiamato, anche la giurisprudenza relativa all'assegno per la prole).

V L'intervento delle Su non è stato però risolutivo. Si è detto della "fronda" interna alla prima sezione civile (e di converso alla sesta: ma i magistrati sono i medesimi), che trova espressione in Cass. 24935\19 in rassegna.

Si tratta di pronuncia non isolata: cfr in termini le pronunce "gemelle", e contestuali, Cass. 7 ottobre 2019, n. 24932, "fotocopia" di quella in rassegna ; 7 ottobre 2019, n. 24934; ancora in termini Cass. 9 agosto 2019, n. 21228; 9 agosto 2019, n. 21234.

Ancor prima, embrionalmente in termini, cfr le sentenze gemelle 17 aprile 2019, n. 10781 e 17 aprile 2019, n. 10782 (che però riconoscono all'assegno divorzile una funzione assistenziale "in pari misura" o "equiordinata" alle altre). Merita segnalare che la prima pronuncia conferma quella di merito che aveva

negato all'ex moglie l'assegno divorzile, affrontando anche il tema del lavoro in nero svolto verosimilmente dal richiedente l'assegno : << plausibile quanto rilevato nella sentenza impugnata, che ha ritenuto essere conseguenza di una scelta della stessa F. il fatto dedotto di non poter dimostrare adeguatamente i propri redditi, in quanto derivanti da lavori svolti in nero presso esercizi commerciali>>, e giudicando non provata la sua allegazione di avere scarsa capacità reddituale.

L'estensore di tutte (tranne che di Cass. 21228\19) è il medesimo magistrato (anche presidente, quanto a i Cass. 24932\19), che poi è lo stesso di Cass. 11504\17 cit. , la pronuncia superata da Cass. 18287\18 (o almeno questo fino ad ora sembrava a giurisprudenza e dottrina, si condividessero o meno i criteri enunciati dalle Su).

Punto di partenza di quella in rassegna e delle altre pronunce richiamate, anzi, sono proprio i criteri enunciati da Cass. 11504\17 e da quelle conformi (è richiamata anche Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015, id., Rep. 2018, voce cit., n. 146), che le Su avrebbero solo "in parte" corretto; Cass. 24935\19 preferisce però richiamare espressamente quanto invece le Su hanno confermato della pronuncia del 2017. Soprattutto è affermato che, anche alla stregua dei nuovi criteri, è "imprescindibile" la funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, o anche esserene assorbita, beninteso <<in determinati casi....a determinate condizioni>>; l'ordinanza però non aggiunge altro, sicchè non è dato sapere quanto ricorrono quei casi e quelle condizioni, con emersione quindi della funzione perequativa- compensativa. Vi è spazio ben più ampio per quella assistenziale (centrale, nell'economia della ordinanza) : da qui il collegamento dei parametri normativi della (in)adeguatezza dei mezzi e della (im)possibilità del richiedente l'assegno con la possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (il che riporta addirittura a Cass. 2 marzo 1990, n. 1652, id., 1990, I, 1165, il rivendicato antecedente di Cass. 11504\17).

Né mancano, nella pur stringata motivazione, gli ulteriori caveat al riconoscimento dell'assegno divorzile di cui alla pronuncia del 2017: addirittura è evocato, in toni quasi apocalittici, il rischio di un assegno (se determinato con criteri diversi da quelli propugnati) corrispondente ad un <<prelievo forzoso>> proporzionato al reddito dello sventurato coniuge economicamente più forte; trasparente il riferimento all'art. 23 Cost. cui Cass. 11504\17 rapportava l'assegno divorzile medesimo.

VI La centralità della funzione assistenziale è enfatizzata anche da Cass. 21228\19 cit., e così il ridimensionamento della distanza" tra la pronuncia del 2017 e quella delle Su che, anzi, confermerebbe il punto centrale della prima, ossia <<che ciò che è finito quod vides perisse perditum ducas, sicchè non ha alcun fondamento la pretesa dell'ex coniuge di mantenere il tenore di vita precedente...occorrendo prendere atto della piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale. E dunque, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge, almeno in linea di principio, volendo esprimere il concetto con le parole del BGB, deve provvedere al proprio mantenimento. In forza della norma sull'assegno, tuttavia, tale principio è derogato, oltre che nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno o dall'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'assegno, in funzione compensativo-perequativa>>. La sentenza in oggetto però (più prudente, in questo, di quella in rassegna) precisa anche che <<in taluni casi l'assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo- perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà solo compensativo- perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà compensativo- perequativa, ed assorbirà quella assistenziale>>.

VII I criteri di Cass. 18287\18 sono invece enfaticamente condivisi da una ordinanza della sesta sezione, Cass. 15 ottobre 2019, n. 26084, Pres. Genovese, Est. Bisogni (nel collegio vi è anche l'estensore di Cass. 24935\19) che, su tale base (è anche richiamata l'irrelevanza del tenore di vita matrimoniale), ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un assegno di euro 1500,00 mensili. Peccato però che non si verteva in tema di assegno divorzile, ma di quello di mantenimento, nella separazione dei coniugi, ex art. 156 c.c. (è appena il caso di ricordare che tale assegno si fonda su criteri completamente diversi rispetto a quelli previsti, specie alla stregua delle nuove letture giurisprudenziali, per l'assegno divorzile).

Si tratta, evidentemente, di una clamorosa svista, indice quantomeno di superficialità, risolvendosi in un errore (di diritto?) senza rimedio processuale.

Sui criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento della separazione cfr Cass. 31 maggio 2018, n. 13954, id, Rep. 2018, voce Separazione di coniugi, n. 38; 9 marzo 2018, n. 587, ibid. voce cit., n. 36 nonché, per altri profili, Cass. 19 dicembre 2018, n. 32871, id., 2019, I, 465.

Adde Cass. 24 giugno 2019, n. 16809, che ribadisce la necessità di accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità dell'onerato. Al riguardo assume rilievo anche lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso tenuto da quest'ultimo.

Se ci sei batti un colpo. Nuovi contrasti della giurisprudenza in tema di assegno divorzile.

L'esortazione, quasi da seduta spiritica, di cui al titolo (e de resto si è prima reso omaggio al *Re* dell'horror) è rivolta in primo luogo, per carità rispettosamente, ai vertici della Suprema Corte, in particolare ai presidenti (a partire dal titolare p.t.) della prima sezione civile, che sono chiamati ad un delicato compito di coordinamento e (se possibile) armonizzazione della giurisprudenza.

Più in generale, però, vuole soprattutto evocarsi quella funzione nomofilattica prevista dalla legge (art. 65 ord. giud.) e attribuita ad una Corte che, anche per tale ragione, è chiamata (e giustamente i componenti se ne fanno vanto) "Suprema", funzione che invece per molti versi si sta stemperando e sbiadendo, in primo luogo per responsabilità di quello stesso altissimo Ufficio giudiziario (eppure sempre più si pone l'accento sul ruolo del diritto giurisprudenziale e del diritto vivente).

Mi limito al diritto di famiglia, anzi alla questione, divenuta ormai stucchevole, dell'assegno divorzile.

Le colonne del Foro italiano, in questi ultimi anni, hanno dato conto, credo con completezza (e pluralità di interpretazioni) dei mutamenti giurisprudenziali che si sono succeduti al riguardo.

Non si è trattato, non poteva trattarsi, di una astratta disputa giuridica: i revirement e aggiustamenti in questione (talora vere e proprie acrobazie giuridiche) hanno determinato gravissime incertezze nella giurisprudenza di merito e l'inasprimento di un contenzioso già di per sé tanto delicato, con conseguenze negative che si riflettono, in definitiva, sulla qualità della vita di tantissime famiglie.

Una sintesi ragionevole sembrava essere stata conseguita da Cass. Su 18287\18; così SCHIRO', attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio: un lungo percorso giurisprudenziale, Famiglia e dir., 2019, 921 (l'autore è stato, fino a tempi recenti, presidente titolare della prima sezione civile della Cassazione).

Soprattutto, sembrava che fosse stata ripristinata una base minimale di certezza interpretativa, salvi ovviamente i necessari aggiustamenti e specificazioni (e a tanto stava provvedendo, come sempre, la giurisprudenza di merito e la stessa S.C., cfr Cass. 21926\19 in rassegna).

L'ordine, parafrasando Goethe, è preferibile all'ingiustizia.

Cass. 24935\19 pure in rassegna (e le altre pronunce in termini) mostrano però che l'assestamento era solo illusorio.

Beninteso, la giurisprudenza vive e procede anche grazie ai contrasti e alla pluralità di idee: è un fuoco che brucia e si rinnova di continuo; tanto però nel rispetto delle regole del gioco, e soprattutto- quanto alla S.C. – tenendo presente la peculiarissima funzione che quest'ultima svolge, o dovrebbe svolgere.

Cass. 18287\18 può non piacere (e c'è a chi, in dottrina come – molto meno – in giurisprudenza non è piaciuta); tuttavia, almeno qualora il dissenso sia espresso dalla sezione semplice della Cassazione, la strada è una sola: la remissione (una nuova remissione) alle sezioni unite.

Così almeno l'art. 374, 3° comma c.p.c. ; disposizione, certo, largamente disattesa proprio da Cass. 11504\17 e seguenti conformi che, con coerenza degna di miglior causa, tetragonamente rifiutarono fino all'ultimo di rimettere la questione della determinazione dell'assegno divorzile alle su.

La storia, se di storia (ma con la s minuscola) ora si ripete, ma nel senso prefigurato da un notissimo aforisma di Marx : le pronunce "dissidenti", non potendo affermare che i criteri espressi dalle Su siano superati (così invece Cass. 11504\17 , con riferimento però a criteri determinati circa trent'anni prima), negano il dissenso.

Cass. 24935\18, imprudentemente se non paradossalmente, afferma che le Su hanno solo parzialmente corretto il tanto amato arresto del 2017 (ma Cass. 21208\19 va anche oltre, assumendo che addirittura sarebbe stato confermato il nucleo essenziale di Cass. 11504\17); così sarebbe tuttora centrale il criterio

assistenziale, e marginale quello perequativo- compensativo (invero non è dato comprendere quando questo troverebbe applicazione o addirittura assorbirebbe l'altro).

Da qui anche il recupero dell'armamentario, che si pensava ormai relegato nella soffitta del diritto passato, sotteso a Cass. 11504\17 & sodali: l'autosufficienza economica, l'esistenza libera e dignitosa, sul fondo l'autoresponsabilità ecc.

Non manca neppure, e anzi è esasperato, un implicito riferimento all'art. 23 Cost. (su cui la sentenza del 2017 fondava l'assegno divorzile, il che ha suscitato la perplessità, per non dire altro, della gran parte degli operatori).

Evidentemente la sentenza delle Su letta, e reinterpretata, da quella in rassegna non è Cass. 18287\18, o almeno non lo è nel testo noto (e pubblicato anche su queste colonne); è sufficiente ricordare che la "vera" pronuncia delle Su sottopose a critica serratissima Cass. 11504\17, minandone in toto i presupposti, e pose sullo stesso piano le funzioni assistenziale, perequativa e compensativa, dando però una enfasi particolare proprio a quest'ultima (così del resto la giurisprudenza di merito successiva).

Invece di una prevalenza della funzione assistenziale, e di una così ampia sopravvivenza dei criteri enunciati nel 2017, il lettore anche più attento, e dopo numerose riletture, non trova traccia.

Tale lettore, se anche malizioso, potrebbe allora insinuare che, da parte delle pronunce qui richiamate, vi sia stata, se non mancanza di fair play, almeno una certa tendenziosità esegetica.

Al di là del caso di specie (o meglio, muovendo dal caso di specie) vi è spazio per riflessioni di più ampio respiro, anche con riferimento alla necessità di una diversa organizzazione della Cassazione, ad es. quanto alla formazione dei collegi, all'assegnazione dei procedimenti, ma anche (e qui viene in gioco la sensibilità, in primo luogo, delle persone) alla effettiva condivisione delle motivazioni, anche oltre lo stesso collegio decidente (giocano qui un ruolo fondamentale i presidenti dei collegi, chiamati in primo luogo, ma non solo, ad una attenta lettura delle minute; l'imbarazzante infortunio di cui a Cass. 26084\19 suscita allora non poche perplessità).

La magistratura (compresa quella che opera presso le giurisdizioni superiori) svolge quello che è in primo luogo un servizio, nell'interesse di quel popolo italiano nel cui nome pur sempre amministra la giustizia; da qui l'esigenza – e continuo ad esprimermi in termini generali- di superare l'arroccamento in sterili posizioni di principio, se non forme di narcisismo giudiziario.

In ogni caso, tornando al caso di specie, le conseguenze del nuovo (pur nascosto) revirement sono gravi: è venuta nuovamente meno la certezza del diritto (giurisprudenziale) sui criteri di determinazione dell'assegno divorzile.

I giochi allora sono riaperti: solo che si tratta di giochi (o di combattimenti) che hanno come posta la serenità, se non la vita, delle persone.

In altri termini il Diritto (quello con la **maiuscola**), per non dire la Giustizia, hanno già perduto.